

**DELIBERAZIONE 7 GIUGNO 2022**

**249/2022/E/EEL**

**POSTICIPO DEI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AVVIATI CON LE DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ 217/2021/E/EEL E 419/2021/E/EEL**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1207<sup>a</sup> riunione del 7 giugno 2022

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2021, 217/2021/E/EEL (di seguito: deliberazione 217/2021/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2021, 289/2021/E/EEL (di seguito: deliberazione 289/2021/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 12 ottobre 2021, 419/2021/E/EEL (di seguito: deliberazione 419/2021/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2022, 55/2022/E/EEL (di seguito: deliberazione 55/2022/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2022, 234/2022/E/EEL (di seguito: 234/2022/E/EEL).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 217/2021/E/EEL, l’Autorità ha avviato, con riferimento alle trentaquattro società elencate nella Colonna 1 della Tabella ivi allegata, e in ottemperanza alle sentenze pure richiamate in detta Tabella, procedimenti aventi a oggetto (a) supplementi di istruttoria volti a verificare l’effettiva incidenza, sui costi diretti del corrispettivo di cui all’articolo 44 della deliberazione 111/06 (c.d. corrispettivo *uplift*) del possibile risparmio di spesa derivante dagli eventuali effetti positivi per l’intero sistema degli sbilanciamenti in controfase, e, per l’effetto dei relativi possibili esiti, (b) l’eventuale conferma o modifica dei provvedimenti prescrittivi già adottati in esito ai procedimenti avviati con la deliberazione 342/2016/E/EEL, ovvero a non adottare alcun provvedimento prescrittivo; per ogni precisazione, si rinvia alla deliberazione 217/2021/E/EEL che deve intendersi qui integralmente richiamata;
- la deliberazione 217/2021/E/EEL, come rettificata dalla deliberazione 289/2021/E/EEL, ha previsto come termine per la conclusione dei procedimenti il 28 febbraio 2022, prorogato al 30 giugno 2022 dalla deliberazione 55/2022/E/EEL;
- con la deliberazione 419/2021/E/EEL, l’Autorità ha avviato, con riferimento alle ulteriori società elencate nella Colonna 1 della Tabella ivi allegata, e in ottemperanza alle sentenze pure richiamate in detta Tabella, ulteriori procedimenti analoghi a quelli richiamati nei precedenti considerati; per ogni precisazione, si rinvia alla deliberazione 419/2021/E/EEL che, pure, deve intendersi qui integralmente richiamata; il termine per la conclusione di tali procedimenti è stato fissato al 30 giugno 2022;
- nei mesi di luglio e agosto 2021, il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze del supplemento istruttorio a tutte le trentaquattro società di cui alla Colonna 1 della Tabella allegata alla deliberazione 217/2021/E/EEL, mentre, nel mese di febbraio 2022, lo stesso responsabile del procedimento ha comunicato le relative risultanze a tutte le sedici società di cui alla Colonna 1 della Tabella allegata alla deliberazione 419/2021/E/EEL;
- nei mesi successivi alle comunicazioni delle risultanze del supplemento istruttorio, molte delle cinquanta società interessate hanno prodotto memorie e documenti in replica alle comunicazioni del responsabile del procedimento;
- la copiosa documentazione acquisita, la numerosità dei soggetti coinvolti nonché la varietà delle repliche e delle osservazioni pervenute richiedono tempi di analisi e di comparazione adeguati e congrui; pertanto, risulta impossibile concludere tutti i cinquanta procedimenti, avviati con le richiamate deliberazioni, entro il 30 giugno 2022; a oggi, infatti, è stato possibile concludere un solo procedimento (deliberazione 234/2022/E/EEL).

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario posticipare il termine per la conclusione dei procedimenti avviati con le deliberazioni 217/2021/E/EEL e 419/2021/E/EEL, in coerenza coi tempi necessari per il completamento dell'analisi delle osservazioni pervenute

**DELIBERA**

1. di modificare l'articolo 4. della deliberazione 217/2021/E/EEL, sostituendo le parole "30 giugno 2022" con le parole "31 dicembre 2022";
2. di modificare l'articolo 5. della deliberazione 419/2021/E/EEL, sostituendo le parole "30 giugno 2022" con le parole "30 giugno 2023";
3. di notificare il presente provvedimento alle società elencate nella Colonna 1 della Tabella allegata alla deliberazione 217/2021/E/EEL (ad eccezione della società destinataria della deliberazione 234/2022/E/EEL), alle società elencate nella Colonna 1 della Tabella allegata alla deliberazione 419/2021/E/EEL e alla società Terna S.p.A.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

7 giugno 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*